

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI
OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE
PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	Pag. 4
Art. 2 - Beni appartenenti al demanio comunale.....	» 4
Art. 3 - Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale.....	» 4
Art. 4 - Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo.....	» 4
Art. 5 - Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio.....	» 5
Art. 6 - Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali.....	» 5
Art. 7 - Occupazioni escluse dal presente regolamento.....	» 5

TITOLO II SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 8 - Soggetti obbligati al pagamento del canone.....	» 6
Art. 9 - Occupazioni abusive. Sanzioni.....	» 6

TITOLO III LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Art. 10 - Domanda per il rilascio della concessione.....	» 7
Art. 11 - Rilascio della concessione.....	» 7
Art. 12 - Uso della concessione.....	» 7
Art. 13 - Rinnovo della concessione.....	» 8
Art. 14 - Revoca della concessione.....	» 8
Art. 15 - Danni procurati dal concessionario.....	» 8

TITOLO IV DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Art. 16 - Occupazioni permanenti e temporanee.....	» 9
Art. 17 - Classificazione delle strade.....	» 9
Art. 18 - Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	» 9
Art. 19 - Tariffa per le occupazioni permanenti.....	» 9
Art. 20 - Tariffe per le occupazioni temporanee.....	» 10
Art. 21 - Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee.....	» 10
Art. 22 - Determinazione della superficie soggetta al canone.....	» 10
Art. 23 - Passi carrabili.....	» 10
Art. 24 - Autovetture adibite al trasporto pubblico.....	» 11
Art. 25 - Occupazioni con impianti a rete.....	» 11
Art. 26 - Trasferimento degli impianti a rete.....	» 11
Art. 27 - Distributori di carburanti.....	» 11
Art. 28 - Pagamento del canone.....	» 11

TITOLO V
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio.....	»	12
Art. 30 - Concessioni in corso.....	»	12
Art. 31 - Esenzioni e riduzioni.....	»	12
Art. 32 - Organi competenti.....	»	12
Art. 33 - Entrata in vigore.....	»	13
ALLEGATO A.....	»	14

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Articolo 2

Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale: le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Articolo 3

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico quali, ad esempio:

- 1) mattatoio
- 2) campo sportivo

Articolo 4

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

Articolo 5

Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 6

Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

Articolo 7

Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 8

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 9

Occupazioni abusive. Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III

LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 10

Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 10 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia municipale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 11

Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
 - b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare, ed ha versato:
 - le spese d'istruttoria della domanda;
 - le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio;
 - il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso;
 - una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

Articolo 12

Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Articolo 13

Rinnovo della concessione

1. Almeno 60 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 14

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. la concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - *essendo in ritardo con il pagamento del canone* - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 15

Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 16

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Articolo 17

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in due categorie, secondo quanto previsto dalla commissione edilizia comunale con verbale n.3 del 02/05/94.
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Articolo 18

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato "a" al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 15/12/1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Articolo 19

Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Articolo 20

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Articolo 21

Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni realizzate tra le ore 8.00 e le ore 16.00, e quelle realizzate dopo le ore 16.00 fino alle ore 24.00, sono soggette, rispettivamente, ad una maggiorazione della tariffa oraria del 20 per cento e del 10 per cento.
2. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del 30 per cento e del 50 per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
3. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.
4. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

Articolo 22

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i 500 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 50 per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 23

Passi carrabili

1. Sono stati esentati al pagamento con atto deliberativo di consiglio Comunale n.3 del 05/02/96.

Articolo 24

Autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 25

Occupazioni con impianti a rete

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 29 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

Articolo 26

Trasferimento degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Articolo 27

Distributori di carburanti

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

Articolo 28

Pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 1 milioni, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO V

NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 25 del presente regolamento in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 1.000 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000.
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. È in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 30

Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all' 1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 13.

Articolo 31

Esenzioni e riduzioni

1. Per le eventuali esenzioni e riduzioni, si rinvia al regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.

Articolo 32

Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio del patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Articolo 33
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2 Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio tecnico ed il funzionario responsabile del servizio patrimonio - *cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale* - sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Parte prima - occupazioni permanenti

art	Tipo occupazione	Tariffa
1	Occupazioni del suolo: a) prima categoria b) seconda categoria	37.400 X mq 34.000 X mq
2	Occupazioni del soprassuolo: a) prima categoria b) seconda categoria	500.000 X Km 400.000 X Km
3	Occupazioni del sottosuolo: a) prima categoria b) seconda categoria	500.000 X Km 400.000 X Km
4	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune: a) prima categoria b) seconda categoria	37.400 X mq 34.000 X mq
5	Distributori di carburanti: a) prima categoria b) seconda categoria	70.000 X mq 60.000 X mq
6	Distributori automatici di beni e servizi: a) prima categoria b) seconda categoria	30.000 X mq 20.000 X mq

Parte seconda: occupazioni temporanee

art	Tipo occupazione	Tariffa
7	Occupazioni del suolo: a) prima categoria b) seconda categoria	2.200 2.000
8	Occupazioni del soprassuolo: a) prima categoria b) seconda categoria	1.540 1.400
9	Occupazioni del sottosuolo: a) prima categoria b) seconda categoria	1.540 1.400
10	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: a) prima categoria b) seconda categoria	2.750 2.300
11	Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti: a) prima categoria b) seconda categoria	1.100 1.000
12	Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: a) prima categoria b) seconda categoria	440 400
13	Attività edilizia: Occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere: a) prima categoria b) seconda categoria	1.100 1.000
14	Attività politiche, culturali e sportive: Occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, culturali e sportive: a) prima categoria b) seconda categoria	440 400
15	Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all'uso dei pedoni o dei veicoli: a) prima categoria b) seconda categoria	770 770

IL PRESENTE FOGLIO, CONTENENTE I PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE N°142/90, RECEPITA CON MODIFICHE CON LEGGE REGIONALE N°48/91, NONCHÉ AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N°15 DEL 15 OTTOBRE 1990, FA PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: REGOLAMENTO C.O.S.A.P. ART. 18 LEGGE 48/91

PARERE TECNICO

(Art.53 L.142/90 - Art.1 comma 1° - Lett.I - L.R. n°48/91)

Il sottoscritto Ribusti 1-20 Liv. III, responsabile del servizio Segreteria, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belmonte Mezzagno, li 26 GEN 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(Art.53 Legge n°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.R. n°48/91)

Il sottoscritto Rag. Domenico Orifici, Liv. VII, Capo Settore Ufficio Ragioneria;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, nonché la giusta imputazione della stessa in bilancio, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Belmonte Mezzagno, li

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art.55 comma 5° Legge n°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.R. n°48/91)

Il sottoscritto Rag. Domenico Orifici, Liv. VII, Capo Settore Ufficio Ragioneria, attesta l'esistenza della copertura finanziaria dell'opera scaturente dalla presente delibera, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Belmonte Mezzagno, li

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.53 Legge n°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.R. n°48/91)

Il Sottoscritto Dr. Nicola Lo Verso, Segretario Comunale Capo;

Visti i suddetti pareri, esprime parere **FAVOREVOLE** sul presente provvedimento sotto il profilo della legittimità.

Belmonte Mezzagno, li 26 GEN 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO



[Handwritten signature]